

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 200

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante: «Unificazione strutturale della Giunta centrale
per gli studi storici e degli Istituti storici»

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 e dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 marzo 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D 116/10

Roma 19 MAR. 2010

Al Presidente

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009.

Il Ministro

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA “REGOLAMENTO RECANTE UNIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI E DEGLI ISTITUTI STORICI”.

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255 “Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici”, emanato ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è stata adottata la misura di razionalizzazione consistente nell’unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attività, così come previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo.

Il DPR 255/2005 definisce, in particolare, le funzioni e l’organizzazione della Giunta e degli Istituti che entrano nel sistema a rete, indica le risorse finanziarie, disciplina i poteri di nomina, individua il rapporto di lavoro applicabile al personale, prevede la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato ha espresso alcuni pareri (adunanze del 28 aprile 2003, dell’11 luglio 2005, del 25 luglio 2005 e del 16 settembre 2005) richiedendo integrazioni, istruttorie ed approfondimenti ulteriori all’Amministrazione e evidenziando, in particolare, profili di criticità circa i criteri e le modalità di esercizio del potere governativo di nomina dei componenti della Giunta.

Come risulta dalle premesse del DPR 255/2005, il Governo non ha ritenuto di accogliere le osservazioni del Consiglio di Stato. In particolare, sono state disattese le osservazioni in merito ai criteri di nomina dei membri della Giunta e degli Istituti, ritenuti non compatibili con i profili concernenti l’autonomia scientifica e culturale di questi ultimi, nonché le osservazioni in merito alla previsione di una disciplina transitoria e della *prorogatio* dei membri al momento dell’emanazione del regolamento, per i quali si disponeva invece l’immediata decadenza al 31 dicembre 2005.

Il regolamento concentrava il potere di nomina degli organi di vertice in capo al Ministro, il quale, infatti, nominava:

- il Presidente della Giunta,
- i 6 Direttori degli istituti (*rectius* 4 in quanto per 2 istituti è vigente una diversa disciplina per la nomina)
- i 4 esperti facenti parte del consiglio d’amministrazione della giunta, (di cui 2 nominati autonomamente dal Ministro e 2 sulla base di due terne di nomi proposte dal consiglio di amministrazione).

Il regolamento in questione è stato impugnato dinanzi al Giudice amministrativo e il Consiglio di Stato, con ordinanza del 14 febbraio 2006 n. 716, ha accolto l’istanza cautelare presentata in primo grado dai ricorrenti.

Attualmente, quindi, il precedente decreto presidenziale di riordino non è efficace.

Al fine di garantire la necessaria autonomia scientifica e in adesione anche alle osservazioni del Consiglio di Stato, e per definire una questione di particolare rilevanza la cui soluzione è stata più volte rappresentata a vari livelli, con il presente schema di regolamento si intende, pertanto, adottare una soluzione, concordata con i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, che prevede: (i) che il Ministro nomini

direttamente i Direttori da scegliere tra i professori universitari di ruolo di prima fascia di area storica; (ii) che gli esperti siano designati dai professori universitari di ruolo di prima fascia di area storica secondo una procedura telematica effettuata dal MIUR.

Si sottolinea al riguardo che il presente provvedimento è finalizzato ad apportare le correzioni circa i criteri di nomina dei Direttori degli Istituti e degli esperti, nonché a definire le modalità di avvicendamento dei componenti degli organi, costituendo solo tali questioni le criticità evidenziate dal Consiglio di Stato nell'ordinanza del 14 febbraio 2006. In tale sede, l'organo di giustizia amministrativa aveva, infatti, rilevato, in particolare, *l'assenza di una disciplina transitoria, in grado di garantire l'equilibrata formazione di un nuovo organo... e che la formazione delle terne demandate ai componenti nominati direttamente dal Ministro potrebbe ledere l'autonomia scientifica (art. 33 Cost.)*

Con il regolamento in questione si intende, pertanto, apportare le dovute modifiche in ordine alle problematiche suesposte, lasciando inalterato il contenuto normativo della restante parte del DPR 255/2005, un atto pienamente entrato in vigore nell'ordinamento con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2005, n. 294, e con il quale, lo si sottolinea, è stato operato il riordino strutturale dell'ente, riordino in relazione al quale non è mai emerso alcun elemento di criticità.

Si ritiene pertanto di limitare l'illustrazione specifica dell'articolato alle sole disposizioni con le quali vengono apportate le modifiche alle norme che hanno determinato l'istanza di sospensiva del DPR 255/2005, in quanto, per il resto, lo schema di regolamento in esame reitera quanto precedentemente previsto.

Esse riguardano:

- **l'articolo 2, comma 4**, con il quale viene indicata la composizione del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale.

Al riguardo si evidenzia che, rispetto al DPR 255/2005, il numero dei Direttori degli Istituti passa da 6 a 7 atteso che è stato previsto l'inserimento nella rete *dell'Istituto Internazionale di Studi "G. Garibaldi"* (vedi articolo 1, comma 2, lett. g).

La norma, in particolare, prevede che le nomine di competenza del Ministro possano essere effettuate solo tra i professori universitari di ruolo di prima fascia di area storica.

La previsione, inoltre, definisce le modalità di nomina dei **quattro esperti** facenti parte del consiglio di amministrazione **che vengono designati dai Professori universitari di ruolo di prima fascia di area storica** a seguito di un meccanismo di consultazione elettorale telematica effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; i predetti esperti durano in carica 5 anni e possono essere confermati solo una volta.

- **l'articolo 2, comma 5**, dove, in considerazione del numero pari dei componenti del consiglio di amministrazione, è stato previsto che in caso di parità in sede di votazione prevale il voto del presidente; è stato altresì disposto che per la partecipazione alle sedute del consiglio medesimo non siano corrisposti ai componenti dell'organo compensi, indennità o gettoni di presenza.

- **l'articolo 2, comma 8**, che disciplina la composizione del collegio dei revisori dei conti; al riguardo, rispetto al DPR 255/2005 si è ritenuto, per esigenze di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica, di modificare la composizione dell'organo, riducendo il numero dei membri effettivi da cinque a tre, fermi restando i due membri supplenti.

E' stato altresì previsto che il compenso spettante ai componenti del collegio sia determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001.

- **l'articolo 3, comma 8**, con il quale è stato disposto che per la partecipazione alle sedute del consiglio direttivo e di consulenza scientifica degli Istituti, analogamente a quanto stabilito per il consiglio di amministrazione della Giunta, non sono previsti compensi, indennità o gettoni di presenza.

- **l'articolo 4, comma 1**, che prevede che i quattro professori universitari di ruolo di prima fascia di area storica che, all'esito della suindicata consultazione, abbiano ottenuto il maggior numero di voti, siano nominati esperti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali;

- **l'articolo 9**, che detta la disciplina transitoria; in base ad essa gli attuali membri della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici restano in carica fin alla nomina dei nuovi direttori, nomina questa che deve avvenire entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

L'unica eccezione riguarda la durata in carica del Presidente dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano per il quale, in considerazione della definizione ed attuazione dei programmi celebrativi del centocinquantenario dell'Unità d'Italia, è previsto un prolungamento del proprio mandato fino al 31 dicembre 2011.

Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazione proponente: Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze.

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici."

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: dott. Luca Di Franco, funzionario dell'Ufficio Legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali – tel. 06672829; e-mail ldifranco@beniculturali.it .

PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Il presente schema di regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è finalizzato a dare compiuta attuazione alle disposizioni recate dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e successive modificazioni. In conformità alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo n. 419 del 1999 in materia di fusione o unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attività, è stato emanato, con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, il regolamento recante l'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici. Con ordinanza n. 716/2006 del 14 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare di sospensione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 2005, presentata in primo grado da alcuni membri della Giunta.

Con il presente provvedimento pertanto si procede a modificare ed integrare i contenuti del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 2005, con riguardo alla nomina dei Direttori degli istituti e degli esperti in seno al consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale.

Il provvedimento si pone in coerenza con la Missione di Governo 4 "*Modernizzare i servizi ai cittadini (sanità, scuola, università, ricerca, cultura e ambiente)*".

2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni di seguito elencate:

- decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, recante "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare la Tabella A;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2001, recante "Unificazione strutturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, della Giunta centrale per gli studi storici, degli istituti storici ad essa collegati, e delle Deputazioni e società di storia patria";
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2002, recante "Inserimento dell'Istituto «Domus Mazziniana» tra gli istituti storici individuati, ai

sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419”;

- decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante “Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici”;
- articoli 5 e 5-ter del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante “Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità.”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento reca disposizioni che di fatto sostituiscono alcune previsioni del DPR n. 255 del 2005, la cui efficacia è stata sospesa dal Consiglio di Stato che ha rilevato alcune criticità nelle modalità di nomina dei Direttori e degli esperti in seno al consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali ed anzi si pone in linea con i principi dettati dall'articolo 9 e 97 della Costituzione in materia, rispettivamente, di promozione dello sviluppo della cultura e di buon andamento dell'amministrazione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con le competenze delle autonomie locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Effettuata la verifica, non sono stati riscontrati profili di incompatibilità con i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Nessuna segnalazione sul punto.

PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano in atto procedure d'infrazione comunitarie sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non si rilevano profili d'incompatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono introdotte dal testo nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Come già segnalato al punto 3 della parte I, il presente provvedimento determina una abrogazione implicita delle disposizioni, disciplinanti le medesime materie, contenute nel DPR n. 255 del 2005.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce disposizioni aventi gli effetti indicati in titolo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Agli effetti attuativi, il provvedimento prevede, entro 3 mesi dalla sua entrata in vigore, la nomina dei nuovi Direttori degli Istituti e l'elezione degli esperti in seno al consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale, nonché la nomina del nuovo Collegio dei revisori dei conti della predetta Giunta. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvederà inoltre a stabilire il compenso dovuto ai componenti del Collegio dei revisori dei conti, in linea con le disposizioni recate dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non si hanno segnalazioni al riguardo.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419, ha disposto, all'articolo 2, comma 1, lettera c), la possibilità di procedere alla "fusione o unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attività", per gli enti pubblici elencato nella tabella A del medesimo decreto legislativo. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2001 è stata applicata la predetta misura di razionalizzazione ai seguenti enti: Giunta centrale per gli studi storici; Deputazioni e società di storia patria; Istituto italiano di numismatica; Istituto storico italiano per il medio evo; Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea; Istituto italiano per la storia antica; Istituto per la storia del Risorgimento italiano.

Con l'articolo 5 del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, le Deputazioni e società di storia patria sono state eliminate dall'ambito applicativo delle sopra richiamate disposizioni. Sono stati invece inseriti nella rete degli Istituti storici di cui al DPCM 23 maggio 2001 l'Istituto internazionale di studi «G. Garibaldi», ad opera dell'articolo 5-ter del medesimo decreto legge n. 250 del 2005, e l'Istituto "Domus Mazziniana", per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2002.

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, ha dettato, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 419 del 1999, il regolamento relativo all'unificazione strutturale dei predetti enti. A seguito del ricorso presentato da alcuni membri della Giunta centrale per gli studi storici, il Consiglio di Stato, nell'accogliere l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti, ha disposto la sospensione dell'efficacia del regolamento.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Con il presente provvedimento si interviene sull'impianto del precedente regolamento di cui al DPR n. 255 del 2005, per sanare le criticità rilevate dal Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 716 dell'11 gennaio 2006, che hanno, di fatto, determinato una situazione di stallo nel funzionamento della Giunta centrale per gli studi storici.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'esigenza primaria da cui muove l'intervento normativo in esame è quella di dare compiuta attuazione alle disposizioni sopra richiamate che hanno previsto

l'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'obiettivo primario che si intende perseguire con il presente intervento normativo consiste nel garantire l'operatività degli istituti in un'ottica di razionalizzazione delle procedure, ottimizzazione delle risorse ed efficacia delle attività intraprese.

La realizzazione dei predetti obiettivi potrà essere verificata dalle strutture cui è demandata la funzione di controllo sugli enti ente (per il Ministero per i beni e le attività culturali la struttura competente è la Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore).

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Principali destinatari degli effetti del provvedimento sono Università, enti ed istituti culturali italiani e stranieri, con particolare riguardo a quelli operanti nel campo della ricerca storica, rappresentanti del mondo della cultura in Italia e all'estero.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Ai fini dell'individuazione di soluzioni condivise, in sede di definizione dei contenuti del provvedimento si sono tenute frequenti consultazioni con rappresentanti della comunità scientifica e del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

Non si è ritenuta perseguibile l'opzione di non intervento che comporterebbe la mancata risoluzione dei profili di criticità riscontrati dal Consiglio di Stato e, quindi, il perdurare delle difficoltà operative della Giunta.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Per la motivazione di cui al punto precedente non si è ritenuto di adottare opzioni alternative.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, nella prospettiva di una razionalizzazione delle strutture cui sono demandati compiti simili e di una maggiore efficacia nella realizzazione delle finalità attribuite dalla legge.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

La misurazione degli effetti potrà essere realizzata mediante la verifica del conseguimento degli obiettivi sopra definiti.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non si ravvisano svantaggi o elementi di criticità derivanti dall'opzione prescelta.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non sono previsti specifici obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono state prese in esame altre opzioni.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il regolamento non comporta alcun impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Responsabile dell'intervento regolatorio è il Ministro per i beni e le attività culturali.

L'intervento normativo coinvolge altresì il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Il provvedimento sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali e sul sito internet della Direzione generale per le biblioteche gli istituti culturali ed il diritto d'autore.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L'attuazione e gli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere adeguatamente monitorati e valutati tramite:

- rappresentanti ministeriali in seno al collegio dei revisori dei conti;
- approvazione dei bilanci dell'ente da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'economia e delle finanze;
- approvazione degli statuti e dei regolamenti di organizzazione degli Istituti della rete scientifica ad opera del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Sulla base della verifica della generale efficacia della misura di razionalizzazione applicata in relazione al conseguimento delle finalità istituzionali degli enti interessati, sarà valutata l'opportunità di eventuali interventi correttivi.

RELAZIONE TECNICA

Con il presente regolamento si provvede all'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici, ossia di enti appartenenti allo stesso settore di attività, secondo le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

In particolare, il provvedimento dà attuazione all'articolo 5 del sopracitato decreto legislativo n. 419 del 1999, laddove prevede che la misura di razionalizzazione consistente nell'unificazione strutturale di enti è effettuata con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.

Lo schema regolamentare in esame disciplina i compiti istituzionali, l'organizzazione ed il funzionamento della Giunta e degli Istituti inseriti nel sistema strutturato a rete, senza recare oneri per la finanza pubblica.

Infatti, già attualmente i componenti degli organi collegiali di indirizzo e di amministrazione della Giunta centrale e degli Istituti storici, oggetto dell'intervento normativo, non percepiscono compensi fissi né gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute dell'organo, fatto salvo il rimborso delle spese, qualora dovute, debitamente documentate.

In ogni caso si è ritenuto opportuno prevedere espressamente nel provvedimento che per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale e dei Consigli direttivi e di consulenza scientifica degli Istituti storici della rete non sono previsti compensi, indennità o gettoni di presenza (→ articolo 2, comma 5, e articolo 3, comma 8).

Per quanto concerne il Collegio dei revisori dei conti della Giunta storica nazionale, in accoglimento alle osservazioni formulate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, si è provveduto, per motivi di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica, a modificare la composizione dell'organo come prevista dal D.P.R. n. 255 del 2005, riducendo il numero dei membri effettivi da cinque a tre, fermi restando i due membri supplenti.

E' stato altresì previsto che il compenso spettante ai componenti del Collegio sia determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001.

Il predetto Collegio svolgerà, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, dello schema di regolamento in esame, anche attività di revisione contabile presso gli Istituti storici della rete, sostituendo di fatto gli attuali revisori degli Istituti medesimi, laddove presenti.

In considerazione di quanto sopra esposto, l'attuazione del presente provvedimento non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, come modificato dall'articolo 105 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, con il quale è stata applicata la misura di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo n. 419 del 1999, consistente nell'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici, dell'Istituto italiano di numismatica, dell'Istituto storico italiano per il medioevo, dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, dell'Istituto italiano per la storia antica e dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002, con il quale la citata misura di razionalizzazione è stata altresì applicata all'Istituto «Domus Mazziniana», con conseguente inserimento nella rete dei sopracitati Istituti storici;

Visto l'articolo 5-ter del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito in legge 3 febbraio 2007, n. 27, che ha previsto l'inserimento dell'Istituto Internazionale di Studi "G. Garibaldi" tra gli enti ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e nella rete degli istituti storici ai sensi del DPCM 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255 "Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2005, n. 294;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato – sezione sesta – n. 716/2006 del 14 febbraio 2006, con la quale è stata accolta l'istanza cautelare di sospensione del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255;

Ritenuta la necessità di procedere a talune modificazioni e integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 255/2005 al fine di ottemperare alla pronuncia cautelare del Consiglio di Stato n. 716/2006 e concludere il procedimento di riordino della Giunta centrale per gli studi Storici e degli Istituti storici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del...

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Emana il seguente regolamento:

ART.1

(Giunta storica nazionale - Funzioni e attività)

1. La Giunta centrale per gli studi storici assume la denominazione di: «Giunta storica nazionale».
2. La Giunta storica nazionale coordina l'attività e la gestione dei sottoelencati Istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, inseriti nel sistema strutturato a rete ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419:
 - a) Istituto italiano per la storia antica;
 - b) Istituto storico italiano per il medio evo;
 - c) Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;
 - d) Istituto per la storia del risorgimento italiano;
 - e) Istituto italiano di numismatica;
 - f) Domus Mazziniana;
 - g) Istituto Internazionale di Studi "G. Garibaldi".
3. La Giunta storica nazionale ha competenza ad adottare decisioni che investono questioni di interesse comune agli Istituti della rete, in particolare:
 - a) coordina l'attività di ricerca degli Istituti storici;
 - b) redige la bibliografia storica nazionale;
 - c) cura i rapporti internazionali, in particolare con il «Comité International des Sciences Historiques» (C.I.S.H.) e le sue commissioni;
 - d) provvede alla designazione dei delegati titolari e supplenti che rappresentano l'Italia presso il C.I.S.H., promuove, sostiene ed organizza la partecipazione degli Storici italiani all'attività del C.I.S.H. e delle sue commissioni;
 - e) promuove, anche d'intesa con altre istituzioni, compresi gli Istituti storici stranieri, ricerche o incontri di studi che travalichino i limiti cronologici caratterizzanti l'attività dei singoli Istituti della rete;
 - f) promuove e sostiene iniziative dirette allo sviluppo e al coordinamento degli studi storici in Italia e organizza incontri di approfondimento dei grandi orientamenti storiografici, anche a livello internazionale, e dei problemi che attengono all'insegnamento della storia;
 - g) organizza e coordina missioni di ricerca in archivi stranieri, musei e collezioni italiani ed esteri che conservino documenti di particolare interesse per la storia d'Italia;

- h) adempie a compiti di consulenza e di promozione degli studi storici per le iniziative promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- i) cura i rapporti con le deputazioni e società di storia patria;
- l) predispone e trasmette i piani di razionalizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

ART. 2

(Organi della Giunta storica nazionale)

1. Sono organi della Giunta storica nazionale:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale della Giunta storica nazionale e sovrintende allo svolgimento dell'attività della medesima; convoca e presiede il consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno. La convocazione è fatta dal presidente almeno quindici giorni prima della data prescelta, salvo casi d'urgenza.

3. Il presidente è nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali; dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta. La carica di presidente è incompatibile con quella di direttore di Istituto.

4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dai sette direttori degli Istituti di cui all'articolo 1 e da quattro esperti. Questi ultimi sono designati dai professori universitari di ruolo di prima fascia di area storica di cui all'allegato 1 all'esito di una consultazione elettorale telematica effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. L'allegato 1 può essere integrato o modificato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tutti i membri del consiglio di amministrazione decadono dalla carica al compimento del settantacinquesimo anno di età.

5. Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente. Per la partecipazione alle sedute del consiglio non sono previsti compensi, indennità o gettoni di presenza.

6. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza e di impedimento temporaneo. Il consiglio di amministrazione ha compiti di programmazione, di deliberazione del bilancio preventivo della Giunta storica nazionale entro il mese di novembre; del conto consuntivo entro il mese di aprile e delle eventuali variazioni. I bilanci e le variazioni, entro un mese dalla deliberazione, sono inviati, con apposite relazioni illustrative e corredate della relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di concerto.

7. Il consiglio di amministrazione provvede al coordinamento dei documenti di bilancio trasmessi dagli Istituti del sistema strutturato a rete di cui all'articolo 3, e, acquisita la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui al comma 8, ne cura entro un mese, con una relazione di sintesi, unitamente alla propria documentazione contabile, l'inoltro al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di concerto.

8. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dei quali un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed un membro supplente, designati dal Ministro dell'economia e delle finanze; due membri effettivi ed un supplente designati dal Ministro per i beni e le attività culturali. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001.

9. Il collegio dei revisori dei conti provvede al controllo di regolarità amministrativa e contabile; esamina il bilancio di previsione, nonché le eventuali variazioni, ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua, altresì, le periodiche verifiche di cassa. Le verifiche devono rispettare, in quanto applicabili, i principi generali della revisione aziendale, asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.

10. Il collegio dei revisori dei conti svolge attività di revisione contabile anche per gli Istituti storici della rete.

ART. 3

(Istituti del sistema strutturato a rete)

1. Gli Istituti della rete scientifica sono enti di ricerca con personalità giuridica pubblica; predispongono i rispettivi statuti e propri regolamenti di organizzazione e funzionamento, che sono approvati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Gli Istituti di cui all'articolo 1:

a) provvedono al reperimento, allo studio critico e alla pubblicazione delle fonti per la storia d'Italia;

b) promuovono ricerche di storia, negli ambiti delle loro rispettive competenze, divulgandone i risultati nei propri periodici e collane;

c) curano la formazione in servizio di bibliotecari di biblioteche pubbliche e archivisti di Stato accolti, dopo aver vinto un concorso pubblico per titoli, nelle scuole ad essi annesse, consentendo la loro mobilità temporanea dai rispettivi compiti istituzionali ad una attività di ricerca, per un anno, rinnovabile per un altro anno;

- d) curano la formazione in servizio degli insegnanti di scuola secondaria, secondo modalità da concordarsi in apposite convenzioni stipulate tra gli Istituti ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- e) svolgono, in convenzione con le università, attività di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, nonché attività di formazione post-dottorato, continua, permanente e ricorrente nei rispettivi campi di attività;
- f) svolgono attività inerenti all'aggiornamento degli insegnanti di storia nelle scuole secondarie.

3. Gli Istituti di cui all'articolo 1 sono retti da:

- a) un direttore;
- b) un consiglio direttivo e di consulenza scientifica.

4. Il direttore è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali; svolge le funzioni di direttore della Scuola e del Museo annessi all'Istituto, ove esistenti; coordina e sovrintende a tutte le attività dell'Istituto; è membro di diritto del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale; presiede il consiglio direttivo e di consulenza scientifica; nomina un membro del consiglio direttivo e di consulenza scientifica, che lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento temporaneo.

5. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Istituto, dura in carica sei anni e può essere confermato una sola volta.

6. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica è nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali ed è costituito da quattro componenti, oltre al direttore. I componenti, diversi dal direttore, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; direttori e componenti il consiglio direttivo e di consulenza scientifica decadono dalla carica al compimento del settantacinquesimo anno di età.

7. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica ha compiti di programmazione e di indirizzo delle attività dell'Istituto, delibera il bilancio preventivo entro il mese di ottobre, le relative variazioni, il conto consuntivo entro il mese di marzo, e, corredandoli di una relazione esplicativa, ne dispone, entro un mese, la trasmissione alla Giunta storica nazionale, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 7.

8. Per la validità delle sedute del consiglio direttivo e di consulenza scientifica è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti. Per la partecipazione alle sedute del consiglio non sono previsti compensi, indennità o gettoni di presenza.

9. In considerazione delle peculiari strutture associative dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano e della Domus Mazziniana, gli statuti e regolamenti di organizzazione e funzionamento di tali Istituti sono predisposti in deroga alle norme del presente regolamento, limitatamente alla composizione del consiglio direttivo e di consulenza scientifica, alle nomine del direttore e dei consiglieri ed ai requisiti professionali per essere stabiliti nell'articolo 4, comma 1.

ART.4

(Nomine di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali)

1. Le nomine di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 2, comma 8, sono effettuate tra i professori universitari di ruolo di prima fascia di area storica. I quattro professori universitari di ruolo di prima fascia di area storica che, all'esito della consultazione di cui all'art. 2, comma 4, hanno ottenuto il maggior numero di voti sono nominati esperti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Per le nomine di due dei componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica di cui all'articolo 3, comma 6, la terna di nominativi è proposta dal direttore dell'Istituto e trasmessa al Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale.

ART. 5

(Risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie della Giunta storica nazionale e degli Istituti collegati in rete sono costituite:

- a) da finanziamenti statali, nei limiti ed alle condizioni previste nella legislazione vigente;
- b) da altri finanziamenti pubblici;
- c) da finanziamenti dell'Unione europea;
- d) dai corrispettivi di contratti e convenzioni;
- e) da donazioni e atti di liberalità;
- f) da contributi privati;
- g) da ogni altra ulteriore entrata.

2. La gestione finanziaria della Giunta storica nazionale e degli Istituti della rete è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

3. Dal presente regolamento non conseguono maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART.6

(Coordinatore amministrativo della Giunta storica nazionale)

1. Il coordinatore amministrativo della Giunta storica nazionale redige il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le eventuali variazioni; sovrintende all'amministrazione e alla contabilità della rete; partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale e dei consigli degli Istituti.

2. Le mansioni di coordinatore amministrativo sono attribuite, su delibera del consiglio di amministrazione, ferma restando la collocazione nell'attuale area professionale, ad un funzionario individuato tra quelli in servizio presso gli Istituti della rete.

ART. 7

(Personale)

1. Il rapporto di lavoro del personale operante presso l'attuale Giunta centrale per gli studi storici e presso gli Istituti storici di cui all'articolo 1 è disciplinato dalle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta confermata l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti pubblici non economici.
2. Restano ferme le vigenti disposizioni relative al personale statale, comandato presso l'attuale Giunta centrale per gli studi storici e presso gli Istituti storici di cui all'articolo 1.
3. Sono confermati allo stesso titolo i rapporti di lavoro dipendente del personale attualmente operante presso l'attuale Giunta centrale per gli studi storici e presso gli Istituti di cui all'articolo 1.

ART.8

(Vigilanza)

1. La Giunta storica nazionale e gli Istituti storici di cui all'articolo 1 sono posti sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. In particolare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7 e dall'articolo 3, comma 1, essi devono inviare tutte le delibere e gli atti che il Ministero stesso ritenga necessario acquisire.
2. Le delibere di rideterminazione delle dotazioni organiche sono sottoposte all'approvazione del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
3. Il Ministero vigilante, inoltre, può disporre visite ispettive. Si applicano, infine, le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

ART. 9

(Disposizione transitoria)

1. Gli attuali membri degli organi della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti di cui all'articolo 1 restano in carica fino alla nomina dei nuovi direttori che avverrà entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. In considerazione della definizione ed attuazione dei programmi celebrativi del centocinquantenario dell'Unità d'Italia, il Presidente dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano cessa il proprio mandato il 31 dicembre 2011. L'elezione degli esperti avviene entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.


ALLEGATO 1

- L-ANT/01 PREISTORIA E PROTOSTORIA
- L-ANT/02 STORIA GRECA
- L-ANT/03 STORIA ROMANA
- L-ANT/04 NUMISMATICA
- L-ANT/05 PAPIROLOGIA
- L-ANT/06 ETRUSCOLOGIA E ANTICHITA' ITALICHE
- L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA
- L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE
- L-ANT/09 TOPOGRAFIA ANTICA
- L-ANT/10 METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA
- L-FIL-LET/01 CIVILTÀ EGEE
- L-FIL-LET/07 CIVILTÀ BIZANTINA
- L-OR/01 STORIA DEL VICINO ORIENTE ANTICO
- L-OR/02 EGITTOLOGIA E CIVILTÀ COPTA
- L-OR/03 ASSIRIOLOGIA
- L-OR/04 ANATOLISTICA
- L-OR/05 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DEL VICINO ORIENTE ANTICO
- L-OR/06 ARCHEOLOGIA FENICIO-PUNICA
- L-OR/10 STORIA DEI PAESI ISLAMICI
- L-OR/11 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE MUSULMANA
- L-OR/13 ARMENISTICA, CAUCASOLOGIA, MONGOLISTICA E TURCOLOGIA

- L-OR/14 FILOLOGIA, RELIGIONI E STORIA DELL'IRAN
- L-OR/16 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DELL'INDIA E DELL'ASIA CENTRALE
- L-OR/17 FILOSOFIE, RELIGIONI E STORIA DELL'INDIA E DELL'ASIA CENTRALE
- L-OR/18 INDOLOGIA E TIBETOLOGIA
- L-OR/20 ARCHEOLOGIA, STORIA DELL'ARTE E FILOSOFIE DELL'ASIA ORIENTALE
- L-OR/23 STORIA DELL'ASIA ORIENTALE E SUD-ORIENTALE
- M-STO/01 STORIA MEDIEVALE
- M-STO/02 STORIA MODERNA
- M-STO/03 STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE
- M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA
- M-STO/05 STORIA DELLA SCIENZA E DELLE TECNICHE
- M-STO/06 STORIA DELLE RELIGIONI
- M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE
- M-STO/08 ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA
- M-STO/09 PALEOGRAFIA
- SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
- SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
- SPS/05 STORIA E ISTITUZIONI DELLE AMERICHE

SPS/06 STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
SPS/13 STORIA E ISTITUZIONI DELL'AFRICA
SPS/14 STORIA E ISTITUZIONI DELL'ASIA
SECS-P/04 STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO
SECS-P/12 STORIA ECONOMICA

Numero 888/2010 data 8/3/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2010

NUMERO AFFARE 00190/2010

OGGETTO:

Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio legislativo;

Schema di regolamento recante unificazione strutturale della giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. MBAC-UDCM 0025377 del 29 dicembre 2009, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Sabato Malinconico;

Premesso:

Lo schema di d.P.R. trasmesso per l'esame intende apportare talune parziali modificazioni al d.P.R. 11 novembre 2005, n. 255, avente il medesimo oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 ottobre 2005 con deliberazione con la quale venivano disattesi i pareri espressi sullo schema di d.P.R. dal Consiglio di Stato nelle Adunanze del 28.4.2003, dell'11 luglio 2005, del 25 luglio 2005 e del 16 settembre 2005.

In particolare, in quella circostanza il Consiglio di Stato aveva sottolineato due aspetti di criticità del provvedimento: l'uno relativo al criterio di nomina prefigurato nel testo, che non offriva adeguate garanzie dell'autonomia scientifica degli istituti; l'altro concernente la mancanza di una disciplina transitoria mediante prorogatio degli organi dei predetti istituti a seguito dell'emanazione del regolamento. Al contrario era stata invece prevista l'immediata decadenza dei componenti di detti organi al 31 dicembre 2005.

Il regolamento in questione è stato poi impugnato da taluni membri della Giunta e il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 716 del 14 febbraio 2006, ha accolto l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento.

Conseguentemente il Ministero per i beni e le attività culturali, allo scopo di superare la situazione descritta, ha predisposto talune modifiche al d.P.R. n. 255 prevalentemente di aggiornamento del testo a seguito di nuove situazioni nel frattempo intervenute

(ingresso nella rete della Giunta dell'Istituto internazionale di studi "G. Garibaldi") e con l'obiettivo di rimodulare le disposizioni relative alle nomine e di introdurre una disciplina transitoria in modo da adeguarsi all'ordinanza n. 716 del Consiglio di Stato.

Per esigenze di più agevole comprensione del testo l'Amministrazione ha ritenuto di non utilizzare la tecnica novellistica privilegiando una riscrittura integrale del regolamento, nel quale sono state riprodotte anche le disposizioni preesistenti che non hanno subito interventi modificativi.

Lo schema si compone di 9 articoli e di un allegato e tiene conto delle indicazioni e dei suggerimenti formulati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in sede di espressione del concerto sia con riferimento alle singole disposizioni, sia con riguardo alla necessità di redigere una apposita relazione tecnica, che è stata prodotta e risulta bollinata dal predetto Dipartimento.

Le disposizioni di maggior rilievo sono costituite dall'art. 4 nel quale vengono rimodulati, come si è detto, i criteri di nomina del Presidente, dei direttori degli istituti storici e del consiglio di amministrazione della giunta centrale per gli studi storici e dall'art. 9, che prevede la prorogatio dei membri degli organi della giunta e degli istituti storici, i quali restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti da effettuarsi nei tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento; è prevista però una deroga espressa per il solo Presidente dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano, il

cui incarico, tenuto conto dei programmi celebrativi del centocinquantésimo anniversario dell'Unità d'Italia, viene prorogato fino al 31.12.2011.

Analogamente l'elezione dei 4 esperti facenti parte del Consiglio di amministrazione della Giunta è fissata nei tre mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento. Particolare rilievo, per gli aspetti finanziari e di contenimento della spesa, assume anche l'art. 2, che prevede la riduzione del numero dei revisori dei conti e la gratuità delle cariche.

Considerato:

Sul piano generale e sostanziale si osserva che le criticità emerse con riguardo al testo del d.P.R. n. 255 si possono ritenere in gran parte, ma non del tutto superate. Quanto alla disciplina transitoria, la soluzione introdotta all'art. 9 appare tale da superare le obiezioni sollevate dal Consiglio di Stato anche in sede giurisdizionale.

Con riguardo al criterio di nomina e all'obiettivo di garanzia dell'autonomia scientifica, si ritiene che la nuova formulazione dell'art. 4 faccia segnare sicuramente un positivo avanzamento nella direzione a suo tempo indicata dal Consiglio di Stato in sede consultiva e riproposta con l'ordinanza n. 716 del 14 febbraio 2006. Tuttavia, le obiezioni formulate non possono dirsi interamente superate con riferimento specificamente alla nomina dei direttori degli istituti storici, che continua ad essere riservata al Ministro per i

beni e le attività culturali, come peraltro avviene anche per il Presidente della giunta storica nazionale (vedi articolo 2, commi 8 e 3 rispettivamente); infatti non può ritenersi soddisfacente dell'autonomia scientifica la sola circostanza che i predetti direttori siano scelti tra i professori universitari di ruolo di prima fascia di area storica.

Peraltro vanno interamente condivise sia la soluzione proposta per i quattro esperti facenti parte del Consiglio di amministrazione della Giunta (la cui nomina consegue ad un meccanismo di elezione telematica curata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), sia quella prefigurata per i componenti il consiglio direttivo e di consulenza degli istituti storici facenti parte della rete, la metà dei quali (2 su 4) è nominata in base ad una terna di nominativi proposta dal direttore di ciascun istituto, previo parere del Consiglio di amministrazione della giunta storica nazionale. Viceversa per la nomina dei componenti il consiglio direttivo e di consulenza dell'istituto per la storia del risorgimento italiano e della Domus Mazziniana continua ad applicarsi uno speciale sistema di elezione.

Tenuto conto delle innovazioni introdotte dal nuovo schema di regolamento, si ritiene che le soluzioni prospettate, pur non realizzando integralmente le indicazioni proposte, rappresentino tuttavia un accettabile punto di equilibrio rispetto al d.P.R. n. 255, anche in considerazione del fatto che non appare agevole individuare un organismo terzo in grado di formulare eventuali terne o rose di nominativi ai fini della nomina dei direttori degli Istituti, mentre per

il Presidente della Giunta storica nazionale non è stato mai messo in discussione il potere di nomina dell'organo politico.

In tale situazione, anche allo scopo di introdurre un sistema più garantista per la nomina dei direttori degli istituti, si sottopone l'eventualità di ricorrere ad un decreto di concerto tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


Per quanto attiene ai profili tecnici e formali di redazione del testo, si ritiene che all'articolo 2, comma 4, la previsione di modificazione dell'allegato 1 con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, debba intendersi riferita a decreto di natura regolamentare, attesa la connotazione dell'allegato, che individua le discipline e le aree storiche prese in considerazione ai fini della nomina degli esperti.

Infine, tenuto conto che, come si è innanzi precisato, per il provvedimento in esame non si è fatto ricorso alla tecnica della novella, ma sono state integralmente riprodotte le norme del regolamento, occorrerebbe introdurre nel testo una disposizione finale di abrogazione del d.P.R. 11 novembre 2005, n. 255.

P.Q.M.

esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in esame con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Sabato Malinconico




IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

(Licia Grassucci)



*Relazione al Signor Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

OGGETTO

Schema di regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici.

Decreto del Signor Ministro

*Visto: si comunica al Consiglio
di Stato per il suo parere*

Roma li..... 22 DIC. 2009

Il Ministro


On.le Ministro,

lo schema di regolamento che si sottopone all'attenzione della S.V., da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è finalizzato a dare compiuta attuazione alle disposizioni recate dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e successive modificazioni, provvedendo all'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici, che assume la denominazione di Giunta storica nazionale, e degli Istituti storici inseriti nel sistema strutturato a rete.

In conformità alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo n. 419 del 1999 in materia di fusione o unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attività, era già stato emanato, con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, il regolamento recante l'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici. Con tale DPR si provvedeva, in particolare, a definire le funzioni e l'organizzazione della Giunta e degli Istituti del sistema a rete, ad indicare le risorse finanziarie, a disciplinare i poteri di nomina, ad individuare il rapporto di lavoro applicabile al personale, prevedendo la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato si era espresso con alcuni pareri (adunanze del 28 aprile 2003, dell'11 luglio 2005, del 25 luglio 2005 e del 16 settembre 2005) richiedendo all'Amministrazione integrazioni, istruttorie ed approfondimenti

ed evidenziando, in particolare, taluni profili di criticità circa i criteri e le modalità di esercizio del potere governativo di nomina dei componenti della Giunta.

Come risulta dalle premesse del DPR n. 255 del 2005, il Governo non ritenne di adeguarsi ai pareri del Consiglio di Stato, disattendendo, in particolare, le osservazioni in merito ai criteri di nomina dei membri della Giunta e degli Istituti, ritenuti non compatibili con i profili concernenti l'autonomia scientifica e culturale di questi ultimi, nonché le osservazioni in merito alla previsione di una disciplina transitoria e della *prorogatio* dei membri al momento dell'emanazione del regolamento, per i quali si disponeva invece l'immediata decadenza al 31 dicembre 2005.

Il regolamento concentrava il potere di nomina degli organi di vertice in capo al Ministro, il quale, infatti, nominava:

- il Presidente della Giunta;
- i 6 Direttori degli istituti (*rectius* 4 in quanto per 2 istituti è vigente una diversa disciplina per la nomina);
- i 4 esperti facenti parte del consiglio d'amministrazione della Giunta, (di cui 2 nominati autonomamente dal Ministro e 2 sulla base di due terne di nomi proposte dal medesimo consiglio di amministrazione).

Il predetto regolamento è stato impugnato da alcuni membri della Giunta dinanzi al Giudice amministrativo; il Consiglio di Stato, con ordinanza del 14 febbraio 2006 n. 716, ha accolto l'istanza cautelare di sospensione del regolamento medesimo.

Il presente schema regolamentare è finalizzato ad apportare le correzioni circa i criteri di nomina dei Direttori degli Istituti e degli esperti, nonché a definire le modalità di avvicendamento dei componenti degli organi, costituendo solo tali questioni le criticità evidenziate dal Consiglio di Stato nell'ordinanza del 14 febbraio 2006. In tale sede, l'organo di giustizia amministrativa aveva, infatti, rilevato, in particolare, *l'assenza di una disciplina transitoria, in grado di garantire l'equilibrata formazione di un nuovo organo... e che la formazione delle terne demandate ai componenti nominati direttamente dal Ministro potrebbe ledere l'autonomia scientifica (art. 33 Cost.)*

Si intende, pertanto, apportare le dovute modifiche in ordine alle problematiche suesposte, lasciando inalterato il contenuto normativo della restante parte del DPR n. 255 del 2005, un atto pienamente entrato in vigore nell'ordinamento con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2005, n. 294, e con il quale, lo si sottolinea, è stato operato il riordino strutturale dell'ente, riordino in relazione al quale non è mai emerso alcun elemento di criticità.

Al riguardo, al fine di garantire la necessaria autonomia scientifica e in adesione anche alle osservazioni del Consiglio di Stato, si è ritenuto di adottare una soluzione, concordata con i rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che prevede:

- a) che il Ministro nomini direttamente i Direttori da scegliere tra i professori universitari di ruolo di prima fascia di area storica;
- b) che gli esperti siano designati dai professori universitari di ruolo di prima fascia di area storica secondo una procedura telematica effettuata dallo stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Lo schema di regolamento proposto si compone di 9 articoli e di un allegato. L'illustrazione specifica dell'articolato, di seguito esposta, riguarda le sole disposizioni con le quali vengono apportate modifiche al DPR n. 255 del 2005, in quanto, per il resto, lo schema di regolamento in esame reitera quanto precedentemente previsto.

Articolo 2, comma 4: viene disciplinata la composizione del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale.

Al riguardo si evidenzia che, rispetto al DPR n. 255 del 2005, il numero dei Direttori degli Istituti passa da 6 a 7 atteso che è stato previsto l'inserimento nella rete *dell'Istituto Internazionale di Studi "G. Garibaldi"* (vedi articolo 1, comma 2, lett. g).

La norma, in particolare, prevede che le nomine di competenza del Ministro possano essere effettuate solo tra i professori universitari di ruolo di prima fascia di area storica.

La previsione, inoltre, definisce le modalità di nomina dei **quattro esperti** facenti parte del consiglio di amministrazione **che vengono designati dai Professori universitari di ruolo di prima fascia di area storica** a seguito di un meccanismo di consultazione elettorale telematica effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; i predetti esperti durano in carica 5 anni e possono essere confermati solo una volta.

Articolo 2, comma 5: in considerazione del numero pari dei componenti del consiglio di amministrazione, è stato previsto che in caso di parità in sede di votazione prevale il voto del presidente; è stato altresì disposto che per la partecipazione alle sedute del consiglio medesimo non siano corrisposti ai componenti dell'organo compensi, indennità o gettoni di presenza.

Articolo 2, comma 8: è disciplinata la composizione del collegio dei revisori dei conti; al riguardo, rispetto al DPR n. 255 del 2005 si è ritenuto, per esigenze di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica, di modificare la composizione dell'organo, riducendo il numero dei membri effettivi da cinque a tre, fermi restando i due membri supplenti.

E' stato altresì previsto che il compenso spettante ai componenti del collegio sia determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001.

Articolo 3, comma 8: viene disposto che per la partecipazione alle sedute del consiglio direttivo e di consulenza scientifica degli Istituti, analogamente a quanto stabilito per il consiglio di amministrazione della Giunta, non sono previsti compensi, indennità o gettoni di presenza.

Articolo 4, comma 1: viene previsto che i quattro professori universitari di ruolo di prima fascia di area storica che, all'esito della suindicata consultazione, abbiano ottenuto il maggior numero di voti, siano nominati esperti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali;


Articolo 9: è dettata la disciplina transitoria; in base ad essa gli attuali membri della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici restano in carica fin alla nomina dei nuovi direttori, nomina questa che deve avvenire entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

L'unica eccezione riguarda la durata in carica del Presidente dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano per il quale, in considerazione della definizione ed attuazione dei programmi celebrativi del centocinquantenario dell'Unità d'Italia, è previsto un prolungamento del proprio mandato fino al 31 dicembre 2011.

Tutto ciò premesso, si prega la S.V. di voler autorizzare l'invio del presente schema di regolamento e della relativa documentazione, come da distinta nota allegata, al Consiglio di Stato ai fini del prescritto parere.

IL CAPO DELL'UFFICIO

(Mario Torsello)



<p>D.P.R. 11 novembre 2005, n. 255. Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici.</p> <p>(G.U. 19 dicembre 2005, n. 294)</p>	<p>Schema di regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici.</p> <p><i>* Sono riportate, evidenziate in giallo, le modifiche e/o integrazioni apportate rispetto al DPR 255/2005, ed evidenziata in grigio l'integrazione richiesta dal Consiglio di Stato.</i></p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visto l'articolo 87 della Costituzione;</p> <p>Visti gli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;</p> <p>Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, come modificato dall'articolo 105 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;</p> <p>Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, con il quale è stata applicata la misura di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo n. 419 del 1999, consistente nell'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici, dell'Istituto italiano di numismatica, dell'Istituto storico italiano per il medioevo, dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, dell'Istituto italiano per la storia antica e dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano;</p> <p>Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002, con il quale la citata misura di razionalizzazione è stata altresì applicata all'Istituto «Domus Mazziniana», con conseguente inserimento nella rete dei sopracitati Istituti storici;</p> <p>Visto l'articolo 15 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, che ha disposto</p>	<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visto l'articolo 87 della Costituzione;</p> <p>Visti gli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;</p> <p>Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, come modificato dall'articolo 105 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;</p> <p>Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, con il quale è stata applicata la misura di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo n. 419 del 1999, consistente nell'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici, dell'Istituto italiano di numismatica, dell'Istituto storico italiano per il medioevo, dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, dell'Istituto italiano per la storia antica e dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano;</p> <p>Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002, con il quale la citata misura di razionalizzazione è stata altresì applicata all'Istituto «Domus Mazziniana», con conseguente inserimento nella rete dei sopracitati Istituti storici;</p> <p>Visto l'articolo 5-ter del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito in legge 3 febbraio 2007, n. 27, che ha previsto l'inserimento dell'Istituto</p>

la proroga al 31 dicembre 2005 del termine per l'emanazione del presente regolamento;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, recante partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 aprile 2003, dell'11 luglio 2005, del 25 luglio 2005 e del 16 settembre 2005;

Ritenuto che il parere reso dal Consiglio di Stato in data 16 settembre 2005 suggerisce due soluzioni alternative al criterio di nomina previsto, formulando osservazioni relative al merito delle scelte amministrative e non alla loro legittimità;

Ritenuto che i citati suggerimenti non possono essere accolti, in quanto attuerebbero un procedimento di sostanziale cooptazione che non offre garanzie di quel pluralismo, presupposto dell'autonomia scientifica degli Istituti e condizione della libertà di ricerca, che il regolamento individua, invece, nella combinazione dei criteri dei limiti di età e del mandato a termine rinnovabile una sola volta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Emana il seguente regolamento:

Internazionale di Studi "G. Garibaldi" tra gli enti ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e nella rete degli istituti storici ai sensi del DPCM 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255 "Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2005, n. 294;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato – sezione sesta – n. 716/2006 del 14 febbraio 2006, con la quale è stata accolta l'istanza cautelare di sospensione del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255;

Ritenuta la necessità di procedere a talune modificazioni e integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 255/2005 al fine di ottemperare alla pronuncia cautelare del Consiglio di Stato n. 716/2006 e concludere il procedimento di riordino della Giunta centrale per gli studi Storici e degli Istituti storici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del...

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Emana il seguente regolamento:

ART.1

(Giunta storica nazionale - Funzioni e attività)

1. La Giunta centrale per gli studi storici assume la denominazione di: «Giunta storica nazionale».

2. La Giunta storica nazionale coordina l'attività, e la gestione dei sottoelencati Istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, inseriti nel sistema strutturato a rete ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419:

- a) Istituto italiano per la storia antica;
- b) Istituto storico italiano per il medio evo;
- c) Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;
- d) Istituto per la storia del risorgimento italiano;
- e) Istituto italiano di numismatica;
- f) Domus Mazziniana.

3. La Giunta storica nazionale ha competenza ad adottare decisioni che investono questioni di interesse comune agli Istituti della rete, in particolare:

- a) coordina l'attività di ricerca degli Istituti storici;
- b) redige la bibliografia storica nazionale;
- c) cura i rapporti internazionali, in particolare con il «Comité International des Sciences Historiques» (C.I.S.H.) e le sue commissioni;
- d) provvede alla designazione dei delegati titolari e supplenti che rappresentano l'Italia presso il C.I.S.H., promuove, sostiene ed organizza la partecipazione degli Storici italiani all'attività del C.I.S.H. e delle sue commissioni;
- e) promuove, anche d'intesa con altre istituzioni, compresi gli Istituti storici stranieri, ricerche o incontri di studi che travalichino i limiti cronologici caratterizzanti l'attività dei singoli Istituti della rete;
- f) promuove e sostiene iniziative dirette allo sviluppo e al coordinamento degli studi storici in Italia e organizza incontri di approfondimento dei grandi orientamenti storiografici, anche a

ART.1

(Giunta storica nazionale - Funzioni e attività)

1. La Giunta centrale per gli studi storici assume la denominazione di: «Giunta storica nazionale».

2. La Giunta storica nazionale coordina l'attività e la gestione dei sottoelencati Istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, inseriti nel sistema strutturato a rete ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419:

- a) Istituto italiano per la storia antica;
- b) Istituto storico italiano per il medio evo;
- c) Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;
- d) Istituto per la storia del risorgimento italiano;
- e) Istituto italiano di numismatica;
- f) Domus Mazziniana.

g) Istituto Internazionale di Studi "G. Garibaldi".

3. La Giunta storica nazionale ha competenza ad adottare decisioni che investono questioni di interesse comune agli Istituti della rete, in particolare:

- a) coordina l'attività di ricerca degli Istituti storici;
- b) redige la bibliografia storica nazionale;
- c) cura i rapporti internazionali, in particolare con il «Comité International des Sciences Historiques» (C.I.S.H.) e le sue commissioni;
- d) provvede alla designazione dei delegati titolari e supplenti che rappresentano l'Italia presso il C.I.S.H., promuove, sostiene ed organizza la partecipazione degli Storici italiani all'attività del C.I.S.H. e delle sue commissioni;
- e) promuove, anche d'intesa con altre istituzioni, compresi gli Istituti storici stranieri, ricerche o incontri di studi che travalichino i limiti cronologici caratterizzanti l'attività dei singoli Istituti della rete;
- f) promuove e sostiene iniziative dirette allo sviluppo e al coordinamento degli studi storici in Italia e organizza incontri di approfondimento dei grandi orientamenti storiografici, anche a

<p>livello internazionale, e dei problemi che attengono all'insegnamento della storia;</p> <p>g) organizza e coordina missioni di ricerca in archivi stranieri, musei e collezioni italiani ed esteri che conservino documenti di particolare interesse per la storia d'Italia;</p> <p>h) adempie a compiti di consulenza e di promozione degli studi storici per le iniziative promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali;</p> <p>i) cura i rapporti con le deputazioni e società di storia patria;</p> <p>l) predispone e trasmette i piani di razionalizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.</p>	<p>livello internazionale, e dei problemi che attengono all'insegnamento della storia;</p> <p>g) organizza e coordina missioni di ricerca in archivi stranieri, musei e collezioni italiani ed esteri che conservino documenti di particolare interesse per la storia d'Italia;</p> <p>h) adempie a compiti di consulenza e di promozione degli studi storici per le iniziative promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali;</p> <p>i) cura i rapporti con le deputazioni e società di storia patria;</p> <p>l) predispone e trasmette i piani di razionalizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 2</p> <p style="text-align: center;">(Organi della Giunta storica nazionale)</p> <p>1. Sono organi della Giunta storica nazionale:</p> <p>a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori dei conti.</p> <p>2. Il presidente ha la rappresentanza legale della Giunta storica nazionale e sovrintende allo svolgimento dell'attività della medesima; convoca e presiede il consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno. La convocazione è fatta dal presidente almeno quindici giorni prima della data prescelta, salvo casi d'urgenza.</p> <p>3. Il presidente è nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali; dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta. La carica di presidente è incompatibile con quella di direttore di Istituto.</p> <p>4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dai sei direttori degli Istituti di cui all'articolo 1 e da quattro esperti. Questi ultimi sono nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali e durano in carica cinque anni, rinnovabili una sola volta. Tutti i membri del consiglio di amministrazione decadono dalla carica al compimento del settantacinquesimo anno di età.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 2</p> <p style="text-align: center;">(Organi della Giunta storica nazionale)</p> <p>1. Sono organi della Giunta storica nazionale:</p> <p>a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori dei conti.</p> <p>2. Il presidente ha la rappresentanza legale della Giunta storica nazionale e sovrintende allo svolgimento dell'attività della medesima; convoca e presiede il consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno. La convocazione è fatta dal presidente almeno quindici giorni prima della data prescelta, salvo casi d'urgenza.</p> <p>3. Il presidente è nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali; dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta. La carica di presidente è incompatibile con quella di direttore di Istituto.</p> <p>4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dai sette direttori degli Istituti di cui all'articolo 1 e da quattro esperti. Questi ultimi sono designati dai professori universitari di ruolo di prima fascia di area storica di cui all'allegato 1 all'esito di una consultazione elettorale telematica effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; durano in carica cinque anni e possono essere</p>

5. Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.

6. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza e di impedimento temporaneo. Il consiglio di amministrazione ha compiti di programmazione, di approvazione del bilancio preventivo della Giunta storica nazionale entro il mese di novembre, del conto consuntivo entro il mese di aprile e delle eventuali variazioni. I bilanci e le variazioni, entro un mese dall'approvazione, sono inviati, con apposite relazioni illustrative e corredate della relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di concerto.

7. Il consiglio di amministrazione provvede al coordinamento dei documenti di bilancio trasmessi dagli Istituti del sistema strutturato a rete di cui all'articolo 3, e, acquisita la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui al comma 8, ne cura entro un mese, con una relazione di sintesi, unitamente alla propria documentazione contabile, l'inoltro al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di concerto.

8. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, dei quali un membro effettivo, con

confermati una sola volta. **L'allegato 1 può essere integrato o modificato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.** Tutti i membri del consiglio di amministrazione decadono dalla carica al compimento del settantacinquesimo anno di età.

5. Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti. **In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente. Per la partecipazione alle sedute del consiglio non sono previsti compensi, indennità o gettoni di presenza.**

6. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza e di impedimento temporaneo. Il consiglio di amministrazione ha compiti di programmazione, **di deliberazione** del bilancio preventivo della Giunta storica nazionale entro il mese di novembre, del conto consuntivo entro il mese di aprile e delle eventuali variazioni. I bilanci e le variazioni, entro un mese **dalla deliberazione**, sono inviati, con apposite relazioni illustrative e corredate della relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di concerto.

7. Il consiglio di amministrazione provvede al coordinamento dei documenti di bilancio trasmessi dagli Istituti del sistema strutturato a rete di cui all'articolo 3, e, acquisita la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui al comma 8, ne cura entro un mese, con una relazione di sintesi, unitamente alla propria documentazione contabile, l'inoltro al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di concerto.

8. Il collegio dei revisori dei conti, **nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali**, è composto da **tre** membri effettivi e due supplenti, dei quali un membro effettivo, con funzioni di

<p>funzioni di presidente del collegio, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze; quattro membri effettivi e due membri supplenti, designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni.</p> <p>9. Il collegio dei revisori dei conti provvede al controllo di regolarità amministrativa e contabile; esamina il bilancio di previsione, nonché le eventuali variazioni, ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua, altresì, le periodiche verifiche di cassa. Le verifiche devono rispettare, in quanto applicabili, i principi generali della revisione aziendale, asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.</p> <p>10. Il collegio dei revisori dei conti svolge attività di revisione contabile anche per gli Istituti storici della rete.</p>	<p>presidente, ed un membro supplente, designati dal Ministro dell'economia e delle finanze; due membri effettivi ed un supplente designati dal Ministro per i beni e le attività culturali. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001.</p> <p>9. Il collegio dei revisori dei conti provvede al controllo di regolarità amministrativa e contabile; esamina il bilancio di previsione, nonché le eventuali variazioni, ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua, altresì, le periodiche verifiche di cassa. Le verifiche devono rispettare, in quanto applicabili, i principi generali della revisione aziendale, asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.</p> <p>10. Il collegio dei revisori dei conti svolge attività di revisione contabile anche per gli Istituti storici della rete.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 3</p> <p style="text-align: center;">(Istituti del sistema strutturato a rete)</p> <p>1. Gli Istituti della rete scientifica sono enti di ricerca con personalità giuridica pubblica; predispongono i rispettivi statuti e propri regolamenti di organizzazione e funzionamento, che sono approvati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>2. Gli Istituti di cui all'articolo 1:</p> <p style="margin-left: 40px;">a) provvedono al reperimento, allo studio critico e alla pubblicazione delle fonti per la storia d'Italia;</p> <p style="margin-left: 40px;">b) promuovono ricerche di storia, negli</p>	<p style="text-align: center;">ART. 3</p> <p style="text-align: center;">(Istituti del sistema strutturato a rete)</p> <p>1. Gli Istituti della rete scientifica sono enti di ricerca con personalità giuridica pubblica; predispongono i rispettivi statuti e propri regolamenti di organizzazione e funzionamento, che sono approvati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>2. Gli Istituti di cui all'articolo 1:</p> <p style="margin-left: 40px;">a) provvedono al reperimento, allo studio critico e alla pubblicazione delle fonti per la storia d'Italia;</p> <p style="margin-left: 40px;">b) promuovono ricerche di storia, negli</p>

ambiti delle loro rispettive competenze, divulgandone i risultati nei propri periodici e collane;

c) curano la formazione in servizio di bibliotecari di biblioteche pubbliche e archivisti di Stato accolti, dopo aver vinto un concorso pubblico per titoli, nelle scuole ad essi annesse, consentendo la loro mobilità temporanea dai rispettivi compiti istituzionali ad una attività di ricerca, per un anno, rinnovabile per un altro anno;

d) curano la formazione in servizio degli insegnanti di scuola secondaria, secondo modalità da concordarsi in apposite convenzioni stipulate tra gli istituti ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) svolgono, in convenzione con le università, attività di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, nonché attività di formazione post-dottorato, continua, permanente e ricorrente nei rispettivi campi di attività;

f) svolgono attività inerenti all'aggiornamento degli insegnanti di storia nelle scuole secondarie.

3. Gli istituti di cui all'articolo 1 sono retti da:

a) un direttore;

b) un consiglio direttivo e di consulenza scientifica.

4. Il direttore è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali; svolge le funzioni di direttore della Scuola e del Museo annessi all'Istituto, ove esistenti; coordina e sovrintende a tutte le attività dell'Istituto; è membro di diritto del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale; presiede il consiglio direttivo e di consulenza scientifica; nomina un membro del consiglio direttivo, che lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento temporaneo.

5. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Istituto, dura in carica sei anni e può essere confermato una sola volta.

6. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica è nominato dal Ministro per i beni e le

ambiti delle loro rispettive competenze, divulgandone i risultati nei propri periodici e collane;

c) curano la formazione in servizio di bibliotecari di biblioteche pubbliche e archivisti di Stato accolti, dopo aver vinto un concorso pubblico per titoli, nelle scuole ad essi annesse, consentendo la loro mobilità temporanea dai rispettivi compiti istituzionali ad una attività di ricerca, per un anno, rinnovabile per un altro anno;

d) curano la formazione in servizio degli insegnanti di scuola secondaria, secondo modalità da concordarsi in apposite convenzioni stipulate tra gli Istituti ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) svolgono, in convenzione con le università, attività di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, nonché attività di formazione post-dottorato, continua, permanente e ricorrente nei rispettivi campi di attività;

f) svolgono attività inerenti all'aggiornamento degli insegnanti di storia nelle scuole secondarie.

3. Gli Istituti di cui all'articolo 1 sono retti da:

a) un direttore;

b) un consiglio direttivo e di consulenza scientifica.

4. Il direttore è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali; svolge le funzioni di direttore della Scuola e del Museo annessi all'Istituto, ove esistenti; coordina e sovrintende a tutte le attività dell'Istituto; è membro di diritto del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale; presiede il consiglio direttivo e di consulenza scientifica; nomina un membro del consiglio direttivo e **di consulenza scientifica**, che lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento temporaneo.

5. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Istituto, dura in carica sei anni e può essere confermato una sola volta.

6. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica è nominato dal Ministro per i beni e le

<p>attività culturali ed è costituito da quattro componenti, oltre al direttore. I componenti, diversi dal direttore, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; direttori e componenti il consiglio direttivo decadono dalla carica al compimento del settantacinquesimo anno di età.</p> <p>7. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica ha compiti di programmazione e di indirizzo delle attività dell'Istituto, approva il bilancio preventivo entro il mese di ottobre e il conto consuntivo entro il mese di marzo, e, corredandoli di una relazione esplicativa, ne dispone, entro un mese, la trasmissione alla Giunta storica nazionale, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 7.</p> <p>8. Per la validità delle sedute del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.</p> <p>9. In considerazione delle peculiari strutture associative dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano e della Domus Mazziniana, gli statuti e regolamenti di organizzazione e funzionamento di tali istituti sono predisposti in deroga alle norme del presente regolamento, limitatamente alla composizione del consiglio direttivo e di consulenza scientifica, alle nomine del direttore e dei consiglieri ed ai requisiti professionali per esse stabiliti nell'articolo 4, comma 1.</p>	<p>attività culturali ed è costituito da quattro componenti, oltre al direttore. I componenti, diversi dal direttore, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; direttori e componenti il consiglio direttivo e di consulenza scientifica decadono dalla carica al compimento del settantacinquesimo anno di età.</p> <p>7. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica ha compiti di programmazione e di indirizzo delle attività dell'Istituto, delibera il bilancio preventivo entro il mese di ottobre, le relative variazioni, il conto consuntivo entro il mese di marzo, e, corredandoli di una relazione esplicativa, ne dispone, entro un mese, la trasmissione alla Giunta storica nazionale, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 7.</p> <p>8. Per la validità delle sedute del consiglio direttivo e di consulenza scientifica è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti. Per la partecipazione alle sedute del consiglio non sono previsti compensi, indennità o gettoni di presenza.</p> <p>9. In considerazione delle peculiari strutture associative dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano e della Domus Mazziniana, gli statuti e regolamenti di organizzazione e funzionamento di tali Istituti sono predisposti in deroga alle norme del presente regolamento, limitatamente alla composizione del consiglio direttivo e di consulenza scientifica, alle nomine del direttore e dei consiglieri ed ai requisiti professionali per essere stabiliti nell'articolo 4, comma 1.</p>
<p style="text-align: center;">ART.4</p> <p style="text-align: center;">(Nomine di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali)</p> <p>1. Le nomine di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 2, comma 8, sono effettuate tra i docenti universitari di ruolo di scienze storiche e discipline affini o tra gli studiosi di chiara fama delle medesime materie. La nomina</p>	<p style="text-align: center;">ART.4</p> <p style="text-align: center;">(Nomine di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali)</p> <p>1. Le nomine di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 2, comma 8, sono effettuate tra i professori universitari di ruolo di prima fascia di area storica. I quattro professori universitari di ruolo di prima fascia di area</p>

<p>di due degli esperti di cui all'articolo 2, comma 4, è effettuata dal Ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito di due terne di nominativi proposte dal consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. Per le nomine di due dei componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica di cui all'articolo 3, comma 6, la terna di nominativi è proposta dal direttore dell'Istituto e trasmessa al Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale.</p>	<p>storica che, all'esito della consultazione di cui all'articolo 2, comma 4, hanno ottenuto il maggior numero di voti sono nominati esperti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Per le nomine di due dei componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica di cui all'articolo 3, comma 6, la terna di nominativi è proposta dal direttore dell'Istituto e trasmessa al Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 5</p> <p style="text-align: center;">(Risorse finanziarie)</p> <p>1. Le risorse finanziarie della Giunta storica nazionale e degli istituti collegati in rete sono costituite:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da finanziamenti statali, nei limiti ed alle condizioni previste nella legislazione vigente; b) da altri finanziamenti pubblici; c) da finanziamenti dell'Unione europea; d) dai corrispettivi di contratti e convenzioni; e) da donazioni e atti di liberalità; f) da contributi privati; g) da ogni altra ulteriore entrata. <p>2. La gestione finanziaria della Giunta storica nazionale e degli istituti della rete è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.</p> <p>3. Dal presente regolamento non conseguono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 5</p> <p style="text-align: center;">(Risorse finanziarie)</p> <p>1. Le risorse finanziarie della Giunta storica nazionale e degli Istituti collegati in rete sono costituite:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da finanziamenti statali, nei limiti ed alle condizioni previste nella legislazione vigente; b) da altri finanziamenti pubblici; c) da finanziamenti dell'Unione europea; d) dai corrispettivi di contratti e convenzioni; e) da donazioni e atti di liberalità; f) da contributi privati; g) da ogni altra ulteriore entrata. <p>2. La gestione finanziaria della Giunta storica nazionale e degli Istituti della rete è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.</p> <p>3. Dal presente regolamento non conseguono maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p style="text-align: center;">ART.6</p> <p style="text-align: center;">(Coordinatore amministrativo della Giunta storica nazionale)</p> <p>1. Il coordinatore amministrativo della Giunta storica nazionale redige il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le eventuali variazioni; sovrintende all'amministrazione e alla contabilità della rete; partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione della</p>	<p style="text-align: center;">ART.6</p> <p style="text-align: center;">(Coordinatore amministrativo della Giunta storica nazionale)</p> <p>1. Il coordinatore amministrativo della Giunta storica nazionale redige il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le eventuali variazioni; sovrintende all'amministrazione e alla contabilità della rete; partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione della</p>

<p>Giunta storica nazionale e dei consigli degli Istituti.</p> <p>2. Le mansioni di coordinatore amministrativo sono attribuite, su delibera del consiglio di amministrazione, ferma restando la collocazione nell'attuale area professionale, ad un funzionario individuato tra quelli in servizio presso gli Istituti della rete.</p>	<p>Giunta storica nazionale e dei consigli degli Istituti.</p> <p>2. Le mansioni di coordinatore amministrativo sono attribuite, su delibera del consiglio di amministrazione, ferma restando la collocazione nell'attuale area professionale, ad un funzionario individuato tra quelli in servizio presso gli Istituti della rete.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 7</p> <p style="text-align: center;">(Personale)</p> <p>1. Il rapporto di lavoro del personale operante presso l'attuale Giunta centrale per gli studi storici e presso gli Istituti storici di cui all'articolo 1 è disciplinato dalle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta confermata l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti pubblici non economici.</p> <p>2. Restano ferme le vigenti disposizioni relative al personale statale, comandato presso l'attuale Giunta centrale per gli studi storici e presso gli Istituti storici di cui all'articolo 1.</p> <p>3. Sono confermati allo stesso titolo i rapporti di lavoro dipendente del personale attualmente operante presso l'attuale Giunta centrale per gli studi storici e presso gli Istituti di cui all'articolo 1.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 7</p> <p style="text-align: center;">(Personale)</p> <p>1. Il rapporto di lavoro del personale operante presso l'attuale Giunta centrale per gli studi storici e presso gli Istituti storici di cui all'articolo 1 è disciplinato dalle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta confermata l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti pubblici non economici.</p> <p>2. Restano ferme le vigenti disposizioni relative al personale statale, comandato presso l'attuale Giunta centrale per gli studi storici e presso gli Istituti storici di cui all'articolo 1.</p> <p>3. Sono confermati allo stesso titolo i rapporti di lavoro dipendente del personale attualmente operante presso l'attuale Giunta centrale per gli studi storici e presso gli Istituti di cui all'articolo 1.</p>
<p style="text-align: center;">ART.8</p> <p style="text-align: center;">(Vigilanza)</p> <p>1. La Giunta storica nazionale e gli Istituti storici di cui all'articolo 1 sono posti sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. In particolare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7 e dall'articolo 3, comma 1, essi devono inviare tutte le delibere e gli atti che il Ministero stesso ritenga necessario acquisire.</p>	<p style="text-align: center;">ART.8</p> <p style="text-align: center;">(Vigilanza)</p> <p>1. La Giunta storica nazionale e gli Istituti storici di cui all'articolo 1 sono posti sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. In particolare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7 e dall'articolo 3, comma 1, essi devono inviare tutte le delibere e gli atti che il Ministero stesso ritenga necessario acquisire.</p>

<p>2. Le delibere di rideterminazione delle dotazioni organiche sono sottoposte all'approvazione del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.</p> <p>3. Il Ministero vigilante, inoltre, può disporre visite ispettive. Si applicano, infine, le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.</p>	<p>2. Le delibere di rideterminazione delle dotazioni organiche sono sottoposte all'approvazione del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.</p> <p>3. Il Ministero vigilante, inoltre, può disporre visite ispettive. Si applicano, infine, le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 9</p> <p style="text-align: center;">(Disposizione transitoria)</p> <p>1. Gli attuali membri degli organi della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti di cui all'articolo 1 restano in carica fino al 31 dicembre 2005.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 9</p> <p style="text-align: center;">(Disposizione transitoria)</p> <p>1. Gli attuali membri degli organi della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti di cui all'articolo 1 restano in carica fino alla nomina dei nuovi direttori che avverrà entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. In considerazione della definizione ed attuazione dei programmi celebrativi del centocinquantenario dell'Unità d'Italia, il Presidente dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano cessa il proprio mandato il 31 dicembre 2011. L'elezione degli esperti avviene entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.</p>
	<p style="text-align: center;">ART. 10</p> <p style="text-align: center;">(Abrogazioni)</p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255.</p>